

COMUNE DI LURAS

BILANCIO DI PREVISIONE

2021 - 2023

NOTA INTEGRATIVA

sito istituzionale dell'Ente www.comune.luras.ss.it

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Equilibri di bilancio

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione e/o del recupero del disavanzo di amministrazione. Per le previsioni di cassa, il bilancio deve garantire un fondo cassa finale non negativo. Oltre a tale principio di equilibrio generale, esiste un secondo principio di equilibrio di parte corrente secondo cui le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate dalla legge.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni,

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dall'applicazione alla nuova contabilità.

Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri.

Avanzo vincolato

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Poiché in sede di bilancio di previsione 2021/2023 si è applicato avanzo presunto per le quote vincolate, con Delibera di Giunta n.92 del 28.12.2020 si è determinato l'avanzo presunto all'inizio dell'esercizio 2021, alla quale è allegato L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente

ENTRATE

Imposte e tasse e proventi assimilati

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Per il periodo 2021-2023 si dà atto che il bilancio di previsione è stato redatto in condizione di politiche tributarie e fiscali invariate rispetto al precedente esercizio. Pertanto, l'attività sarà orientata alla realizzazione di progetti per razionalizzare e ottimizzare i processi legati alla riscossione delle entrate tributarie. In questo ambito si colloca il progetto di recupero dell'evasione con particolare riferimento all'ICI/IMU –TARSU/TARES/TARI.

L'art. 1, comma 639 della legge 147/2013 ha introdotto un nuovo tributo denominato IUC. A norma di detto articolato la IUC è così definita, "essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”.

L'articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

IMU

La “nuova” Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è di Euro 238.000,00:

l'IMU, non necessita di riapprovazione regolamentare, essendo stata in gran parte riconfermata nella sua originaria struttura e modificata con particolare riguardo ai terreni agricoli, alla riduzione al 50% per i comodati gratuiti tra genitori e figli con l'esclusione dell'assimilazione ad abitazione principale; riduzione 75% per gli immobili concessi in affitto a canone moderato; e la determinazione della nuova rendita catastale su gli imbullonati con la legge n.208/2015 finanziaria 2016. La previsione del gettito IMU per gli esercizi 2021-2023 è al netto della trattenuta a titolo di quota di contribuzione del Comune di Luras al Fondo di Solidarietà Comunale, stimato in circa 82.504,83 che verrà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU versata dai contribuenti. L'Imposta municipale propria è confermata nella misura approvata per l'esercizio 2020: 238.0000,00

ICI- L'ICI è abolita dal 2012. La previsione di € 1000,00 è formulata in rapporto al recupero di quote afferenti ad annualità pregresse,

TARI

La TARI è la tassa che viene introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 per la copertura dei costi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, in sostituzione dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc.). Si applica in modo analogo alla TARES. La previsione di gettito, è definita a livello indicativo in rapporto alla spesa per il servizio rifiuti, stante l'obbligo normativo di assicurare con il tributo la copertura integrale dei costi del servizio stesso. Le tariffe e le modalità di applicazione della Tari sono stabilite dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2021, la somma di euro 268.849,00, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Ente **ha** predisposto il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019.

Tra le componenti di costo è stata va considerata la somma relativa a titolo di crediti risultati inesigibili (comma 654-bis).

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente **ha previsto** nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale, e approverà il regolamento e determinerà le tariffe.

Il Fondo di Solidarietà Comunale che, dal 2013, sostituisce il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, sulla scorta dell'art. 1, comma 380 ter della legge 228/2012 e s.m.i. e delle modifiche apportate dal D.L. 16/2014, è stato iscritto a bilancio per un importo pari a €. **204.950,70**, tenendo conto dei dati ad oggi disponibili sul sito delle spettanze e dei tagli previsti dalla normativa vigente.

Trasferimenti correnti.

Nei contributi da amministrazioni centrali è ricompreso il fondo sviluppo investimenti ormai azzerato per effetto del plafond dei prestiti pari a zero.

I trasferimenti regionali sono stati previsti sulla base dell'andamento storico e della documentazione agli atti dell'ente. Si segnala che tra i trasferimenti regionali oltre ai contributi destinati al funzionamento dell'ente ci sono i contributi destinati a particolari fasce di cittadini (leggi di Settore), in cui l'ente è solo un soggetto intermedio.

Entrate Extra tributarie

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi.

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni e affitti.

Si evidenzia l'invarianza delle tariffe per il triennio 2021/2023

Tributi in conto capitale

Non sono previste entrate da tributi in conto capitale.

Contributi agli investimenti

Sono previsti contributi iscritti in bilancio in relazione ai finanziamenti di provenienza regionale e da amministrazioni centrali.

Altre entrate in conto capitale

Le previsioni di entrata si riferiscono ai proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire, queste entrate sono state destinate interamente al finanziamento per spese d'investimento (manutenzione straordinaria immobili comunali).

Accensione di Mutui e prestiti

Non sono previste assunzioni di nuovi mutui per l'intero triennio di riferimento del bilancio.

SPESA

Con riferimento agli stanziamenti di spesa le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri:

- **La spesa corrente** è stata calcolata tenendo conto in particolare di:

- spese per il personale in servizio, Fabbisogno triennale del personale - Interessi, su mutui in ammortamento, attualmente tutti a tasso fisso
- Contratti e convenzioni in essere - Spese per utenze e servizi di rete

In generale, al netto dei tagli effettuati sulla spesa corrente, le altre spese ordinarie di gestione sono state stanziare in base anche al loro andamento storico. Sono rispettati tutti i vincoli di finanza pubblica, in particolare per la spesa di personale;

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (2015/2019). Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Nel 2018 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 l'accantonamento al fondo è effettuato per il 95% e nel 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per il 100%"

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a individuare le poste di entrata stanziare che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione. considerate le suddette esclusioni, è stata individuata esclusivamente, quale risorsa d'incerta riscossione, la TARES/TARI (entrata tributaria non accertata per cassa), evidenziando che - la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli

avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;*
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;*
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;*
- **dal 2021 per l'intero importo.***

Si è rispettato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

N.B.- Come previsto dall'art. 107 bis del DI 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

FONDO DI RISERVA: L'ammontare del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dal D. Lgs 267/2000, superiore al 0,30% delle spese correnti, al netto delle reimputazioni e del fondo pluriennale vincolato.

FONDO DI RISERVA DI CASSA gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

Si ricorda che a partire dal bilancio di previsione 2015, è vigente l'obbligo di effettuare l'iscrizione di stanziamenti di spesa relative ad accantonamenti previsti per legge, per rischi e contenziosi e per passività potenziali.

- **Fondo rischi** ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Tale fondo è stato costituito per Euro 1.000,00.

-**Fondo per Incrementi contrattuali del personale:** In applicazione del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito capitolo " FONDO RISCHI SU RINNOVI CONTRATTUALI " tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno ma determinerà un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione come quota vincolata dell'avanzo.

-**Fondo passività potenziali** Il fondo passività potenziali è destinato a garantire la copertura delle perdite di società ed enti partecipati; il testo unico delle società partecipate approvato con d.lgs 175/2016, prevede nell'art.21 l'istituzione di un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate in misura proporzionale alla quota di partecipazione. L'accantonamento al fondo è effettuato qualora gli organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta. Gli importi accantonati nel fondo vincolato saranno nuovamente disponibili qualora l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Lo stesso risultato si realizza se le perdite conseguite negli esercizi precedenti vengono ripianate dai soggetti partecipati: l'importo accantonato sarà reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. Alla data attuale non sono previsti a bilancio importi a riguardo.

-In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data dell'elaborazione del bilancio di previsione. La proposta di bilancio 2021-2023 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2020; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione effettivo del 2020 accertato ai sensi di legge.

-L'equilibrio complessivo della gestione 2021-2023 è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera, così come risulta dal prospetto riassuntivo allegato agli atti del bilancio, è stato applicato l'avanzo vincolato al titolo II :

Spese di investimento

-Gli stanziamenti sono iscritti in bilancio in relazione al programma delle opere pubbliche. In applicazione delle nuove regole contabili, tali stanziamenti ricomprendono anche le previsioni di spesa relative ad investimenti, finanziati in esercizi precedenti, ma non ancora completati o per i quali risultano da liquidare stati di avanzamento. I lavori con finanziamento a valere sul FPV (fondo pluriennale vincolato) sono relativi ad opere e lavori in corso imputati secondo cronoprogramma dei lavori. Nel triennio 2021/2023 non sono previsti interventi finanziati con il FPV, mentre è previsto l'intervento di euro 50.000,00 per manutenzione delle strade finanziato con ricorso all'indebitamento (trattasi di un prestito di E. 100.000,00 stipulato con la C.DD.PP. perfezionato nel 2013, speso in parte, quindi mandato in avanzo la somma rimanente e applicato nell'esercizio 2021 in sede di bilancio di previsione 2021, nel quale è prevista la realizzazione dell'opera:

Avanzo vincolato applicato in sede di previsione a copertura di spese d'investimento:

AVANZO VINCOLATO APPLICATO: 308.884,60

CAP. 10110 MUTUO PALAZZETTO	59.229,08
CAP. 9645 MUTUO STRADE	45.278,40
CAP. 10062 CIMITERO QUOTA COMUNE	407,40
CAP. 9577 PIA 3 LOTTO	179.192,16
CAP. 10110 ENERGETICO ANZIANI	24.777,56

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,

- e) investimenti diretti,
- f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio di previsione 2021/2023 sono previste tra le entrate non ricorrenti gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria e tra le spese non ricorrenti consultazioni elettorali locali.

-Indebitamento Nel corso del triennio 2021/2023 non è previsto il ricorso all'indebitamento

-Garanzie prestate dall'ente - Il Comune di Luras non ha rilasciato alcuna garanzia;

-Strumenti finanziari derivati - L'Ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati;

Vincoli di Finanza Pubblica A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 118/2011. Pertanto, l'equilibrio è dimostrato da un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs 118/2011.

-Elenco degli organismi partecipati -il comune di Luras possiede una quota minoritaria del capitale sociale della società "Abbanoa" (gestione del ciclo idrico integrato- la quota di partecipazione è pari al 0,0208091%), STL Gallura (società in liquidazione) quota di partecipazione 1,11%, Società Consortile del patto territoriale Alta Gallura a Responsabilità Limitata, quota di partecipazione 11,11% .

-Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio. Si rinvia al contenuto del Documento unico di programmazione per il triennio 2021/2023.